



COMUNE DI PURA

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino

ORDINANZA MUNICIPALE

DELEGHE DI COMPETENZE DECISIONALI

(ris. Municipale no. 2001 del 8 marzo 2010)

Il Municipio di Pura,

richiamati:

- gli articoli 9 e 192 della Legge organica comunale, del 10 marzo 1987;
- l'articolo 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale, del 30 giugno 1987;
- l'articolo 29 del Regolamento comunale, del 20 dicembre 2001, stabilisce:

Art. 1 – Obiettivo

Le deleghe amministrative si prefiggono lo scopo di snellire le procedure amministrative per garantire un servizio celere all'utenza. Contemporaneamente vogliono stimolare la partecipazione e la responsabilizzazione del singolo funzionario nelle pratiche e nelle decisioni che già ora dipendono, in modo preponderante, dalla sua attività.

Art. 2 – Campo d'attività

L'allegato alla presente ordinanza specifica le decisioni delegate all'amministrazione comunale. La delega conferisce la competenza di prendere e comunicare la decisione a terzi.

In caso di dubbio sull'applicabilità della delega, la decisione va sottoposta al Municipio secondo la procedura ordinaria.

Al segretario sono pure delegate le risposte a lettere o richieste di carattere informativo, tecnico o d'ordinaria amministrazione e un tempestivo invio di una conferma di ricevuta ai mittenti di lettere o richieste che necessitano un esame presumibilmente lungo.

Art. 3 – Principi

La delega fa salvo il diritto del superiore gerarchico e in ogni caso del Municipio di avocare la decisione in singoli casi. Il delegato ha pure il dovere di sottoporre al Municipio i casi che, per la loro particolarità, non rientrano nella gestione corrente o possono avere rilevanza politica.

Le competenze amministrative delegate sono specificate nell'allegato.

Art. 4 – Controllo

Il capo dicastero esercita la funzione di controllo ne stabilisce le modalità e può interloquire direttamente con il titolare della delega. Qualora vi fossero divergenze, il caso è sottoposto al Municipio per decisione.

Art. 5 – Natura

Il Municipio resta responsabile politicamente per tutti gli atti dell'amministrazione. Il meccanismo di delega è per sua natura precario e il Municipio può in ogni momento revocare o modificare le deleghe concesse.

Art. 6 – Spese correnti

Per le spese correnti i responsabili decidono gli acquisti in base a principi di economicità e di parsimonia. Di regola devono essere svolti i necessari accertamenti e le trattative per ottenere le migliori condizioni di mercato. La delega di spesa riguarda inoltre esclusivamente gli acquisti di ordinaria gestione, di manutenzione e di sostituzione. Per l'acquisto di beni particolari o che hanno carattere straordinario, l'autorizzazione municipale è necessaria se l'importo supera i fr. 2'000.00. I responsabili degli acquisti devono comunque procedere nel rispetto dei crediti disponibili a preventivo e delle procedure previste dalla Legge sulle commesse pubbliche.

Art. 7 – Ratifica

Le decisioni in delega intimate a terzi soggiacciono comunque alla ratifica del Municipio allorquando la competenza di quest'ultimo è esplicitamente prevista dalla legge e la cui omissione potrebbe comportare la nullità della decisione.

Art. 8 – Rimedi di diritto

Contro le decisioni delegate a funzionari, è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dalla notifica.

Art. 9 – Entrata in vigore

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali per un periodo di 15 giorni a norma dell'art. 192 LOC e sostituisce la precedente del 21 maggio 2002.

Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di pubblicazione.

In assenza di ricorsi, la presente ordinanza entra in vigore il **31 marzo 2010**

Il Sindaco

E. Luvini

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario

F. Rodigari

Data della pubblicazione : 12 marzo '10